Prot. n. 4664 del 30/03/2018

Ordinanza n. 27 del 30.03.2018

ORDINANZA DI REVOCA ORDINANZE N. 68 del 29.08.2016 "CHIUSURA PARZIALE DI PIAZZA XXV APRILE (FRAZ. DI ALTETA) NEI PRESSI DELL'IMMOBILE PROPRIETÀ DEL SIGNOR ALICI BIONDI GIORGIO" E N. 138 DEL 17.11.2016 "INAGIBILITÀ CENTRO STORICO DI ALTETA"

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili;
- tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del TUEL secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24.08.2016, seguito da ulteriori forti scosse avvenute, rispettivamente in data 26.10.2016, in data 30.10.2016 e da ultimo in data 18.01.2017, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 68 del 29.08.2016 prot. n. 9273 del 30.08.2016 con la quale è stato ordinato temporaneo divieto di accedere a porzione di Piazza XXV Aprile, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza dello stabile identificato catastalmente al fg. 5 particella n. 49-50 sub. 1-2-3-4, di proprietà del sig. Alici Biondi Giorgio;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 138 del 17.11.2016 prot. n. 13526 del 17.11.2016 con la quale è stata ordinata l'interdizione al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità del centro storico di Alteta a persone e cose per pericolo di crolli di fabbricati privati danneggiati dal sisma;

VISTA la "*Scheda valutazione* GTS *messa in sicurezza temporanea post-sisma dei manufatti edilizi*" n. 3 del 10.02.2017 CCR n. 1321, relativa al quadro fessurativo dell'arco storico di ingresso alla piazza XXV Aprile della frazione di Alteta;

VISTA la "*Scheda valutazione* GTS *messa in sicurezza temporanea post-sisma dei manufatti edilizi*" n. 4 del 10.02.2017 CCR n. 1861, relativa allo stato di conservazione dell'edificio a destinazione abitativa identificato al fg. 5 mapp. 49 e 50, di proprietà del sig. Alici Biondi Giorgio;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19.05.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto *"Arco ingresso Piazza Frazione di Alteta. Opere provvisionali di messa in sicurezza di un edificio di civile abitazione"*, redatto dal tecnico incaricato ing. Giovanni Capecci;

DATO ATTO che i lavori di cui al precedente paragrafo sono iniziati in data 11.09.2017 e sono terminati in data 10.10.2017;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori *"Arco ingresso Piazza Frazione di Alteta. Opere provvisionali di messa in sicurezza di un edificio di civile abitazione"*, redatta il 23.11.2017 dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Capecci e trasmessa al Comune di Montegiorgio con nota prot. n. 15588 del 14.12.2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 07.09.2017, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto *"Opere di messa in sicurezza e cinturazione del Palazzo Alici Biondi sito in piazza XXV Aprile in frazione Alteta"*, redatto dai tecnici incaricati ing. Silvia del Bianco e ing. Raul Luciani;

DATO ATTO che i lavori di cui al precedente paragrafo sono iniziati in data 14.12.2017 e sono terminati in data 11.01.2018;

VISTA la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori *"Opere di messa in sicurezza e cinturazione del Palazzo Alici Biondi sito in piazza XXV Aprile in frazione Alteta"*, redatti il 22.01.2018 dalla Direzione Lavori ing. Silvia del Bianco e ing. Raul Luciani e trasmessi al Comune di Montegiorgio con nota prot. n. 1985 del 08.02.2018;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: *"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"*;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico del 24.08.2016, successivamente esteso a causa degli eventi sismici succedutisi ad ottobre 2016 e gennaio 2017, e la cui scadenza risulta prorogata fino al 26.08.2018, come stabilito con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22.02.2018;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 Agosto 2016*";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016 n. 389, del 01 settembre 2016 n. 391, del 06 settembre 2016 n. 392, del 13 settembre n. 393, del 19 settembre 2016 n. 394, del 23 settembre 2016 n. 396, del 10 ottobre 2016 n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismi del 2016*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 244 del 18.10.2016, convertito con modificazioni dalla legge 15.12.2016 n. 229 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17.12.2016, modificato ed integrato dal decreto legge n. 8 del 09.02.2017;

VISTO il vigente statuto comunale;

RILEVATO che i lavori di messa in sicurezza degli immobili, eseguiti da questo comune hanno permesso di ripristinare le normali condizioni di sicurezza sia dell'arco di ingresso alla piazza, che del palazzo Alici Biondi fin dalla conclusione dei lavori;

RITENUTO quindi che, allo stato attuale, esistono le condizioni per ripristinare l'accesso e la fruibilità della Piazza XXV Aprile della frazione di Alteta;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

REVOCA

l'ordinanza sindacale n. 68 del 29.08.2016 prot. n. 9273 del 30.08.2016 con la quale è stato ordinato temporaneo divieto di accedere a porzione di Piazza XXV Aprile, fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza dello stabile identificato catastalmente al fg. 5 particella n. 49-50 sub. 1-2-34, di proprietà del sig. Alici Biondi Giorgio;

E

l'ordinanza sindacale n. 138 del 17.11.2016 prot. n. 13526 del 17.11.2016 con la quale è stata ordinata l'interdizione al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità del Centro Storico di Alteta a persone e cose per pericolo di crolli di fabbricati privati danneggiati dal sisma;

DISPONE

1. di trasmettere copia della presente ordinanza a:
   - Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
   - Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.it
   ognuno per quanto di propria competenza;
2. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge;
3. l'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Dott. Armando Benedetti

COMUNE DI MONTEGIORGIO - Fermo

GINA BIANCA
ANNULLATA